



CIRCOLARE N. 04 DEL 27/06/2025
DIRETTIVE PRATICANTATO - Rif. artt. 11-12

Prot. n° 387/2025 del 27/06/2025

Agli iscritti all'Albo

Loro sedi

In riferimento ai tirocini svolti nei nostri studi, desideriamo ricordare l'importanza di rimborsare le spese sostenute dai praticanti, come previsto dalle direttive in vigore:

DIRETTIVE SUL PRATICANTATO

Art. 11 - Modalità di svolgimento del periodo di tirocinio

- 1. Il tirocinio deve essere effettivo e continuativo.*
 - 2. Il professionista affidatario ha il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche che stanno a fondamento della professione.*
 - 3. Al fine di garantire l'ottimale svolgimento del periodo di tirocinio ciascun professionista affidatario non può accogliere nel proprio studio, contemporaneamente, più di tre praticanti, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio sulla base dei criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa come stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale in data 22 luglio 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014) ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012.*
- omissis -*

Art. 12 - Rimborso spese

- 1. al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge 24 marzo 2012 n. 27.*

Il rimborso spese è un elemento fondamentale per garantire la qualità e l'efficacia dei tirocini, oltre a rappresentare un segnale di attenzione e considerazione verso i praticanti.

Vi invitiamo per tanto a tener conto delle spese sostenute dai praticanti e ad eseguire i rimborsi concordati. Per qualsiasi dubbio o necessità, potete a contattare il Collegio.

Ringraziamo per la collaborazione e la vostra attenzione a questo importante aspetto.

Il Consiglio Direttivo

